RIORDINAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA CONTABILE E DELLE CARRIERE DEL PERSONALE NON INSEGNANTE DELLE SCUOLE E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE E DEI CONVITTI ANNESSI

Art. 11

Istituti tecnici commerciali

Le norme contenute nella presente legge si applicano anche al personale di segreteria e di servizio, a carico dello Stato degli istituti tecnici commerciali di Cagliari, Melfi, Modica e Sassari.

Versione in vigore dal 30 dicembre 1961, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli Istituti di istruzione tecnica e professionale e dei Convitti annessi
Estremi	Legge 22 novembre 1961, n. 1282
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dei-servizi-di-vigilanza-contabile-e-delle-carriere-del/art-11-istituti-tecnici-commerciali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it